

economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo»;

- c) **Fondo sociale europeo (FSE)**, definito dal Regolamento (UE) n° 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013: «L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale»;
- d) **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**, definito dal Regolamento (UE) n° 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013: «Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali»;
- e) **Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)**, definito dal (UE) n° 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune (PAC): «Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le spese che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione

(misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli; pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC; contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione; contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta e verdura nelle scuole" di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori)»;

f) **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)**, definito dal Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014: «Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere»;

g) **Regolamento (UE) n° 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: «Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione».

3) FLUSSO DI COMUNICAZIONI (NORMATIVA)

Il flusso di comunicazioni dei casi di irregolarità/frode è disciplinato dai seguenti documenti:

- Regolamento della Commissione (CE) n° **1681/94** dell'11 luglio 1994 riferito ai Fondi strutturali (Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)- fino al periodo di programmazione 2000 - 2006 incluso e Fondi di preadesione.
- Regolamento della Commissione (CE) n° **1831/94** del 26 luglio 1994 inerente il Fondo di coesione fino al periodo di programmazione 2000 - 2006 incluso;
- Regolamento della Commissione (CE) n° **1828/2006** dell'8 dicembre 2006 riferito al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione fino al periodo di programmazione 2007-2013;
- Regolamento della Commissione (CE) n° **1848/2006** del 14 dicembre 2006 inerente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento della Commissione (CE) n° **498/2007** del 26 marzo 2007 per il Fondo europeo per la pesca (FEP).

Come già ampiamente evidenziato, gli Stati membri adempiono materialmente a tale obbligo attraverso l'implementazione del sistema informatico denominato "*Irregularities Management System*" (IMS).

4) CONSIDERAZIONI A CARATTERE GENERALE E STRUMENTI UTILI PER UN'ANALISI PONDERATA DEI DATI

a) INCOMPARABILITÀ DEI DATI TRA GLI STATI MEMBRI

I dati delle Relazioni TIF della Commissione europea rappresentano esclusivamente l'aspetto "numerico" delle frodi comunicate dagli Stati membri alla Commissione europea e, spesso, non tengono conto delle notevoli differenze degli apparati normativi, organizzativi ed operativi, a contrasto delle frodi, in possesso di ciascun Paese.

Infatti, un numero significativamente alto di segnalazioni effettuate da un Paese potrebbe, tra l'altro, rappresentare il risultato di un'applicazione molto zelante⁴¹ delle norme sulle procedure di comunicazione dei casi, ma anche (e soprattutto) l'esito di un efficace sistema antifrode in grado di intercettare, più di altri, i fenomeni illeciti.

Queste divergenze sono dovute, infatti, a diversi fattori e riflettono approcci spesso notevolmente differenti non solo tra gli Stati membri ma, a volte, anche tra le varie Autorità presenti negli stessi.

Non a caso, la Commissione europea ha evidenziato che alcuni Stati membri destinano risorse importanti nella lotta antifrode mentre altri preferiscono applicare "mere" rettifiche finanziarie, senza porre in essere ulteriori approfondimenti sui potenziali reati emergenti.

Tale affermazione testimonia una decisa inversione di tendenza e ribalta preesistenti e negativi luoghi comuni attribuiti all'Italia che ha acquisito un evidente ruolo di riferimento quale Paese in possesso di un sistema di controlli tra i più efficaci ed efficienti nel panorama europeo.

⁴¹ A conferma, si riporta quanto indicato nel Rapporto annuale - anno 2013 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: «Italy had the highest number of irregularities reported as fraudulent. About one-third are a consequence of a wide-spread ongoing investigation. However, a significant number may have been caused by an over-zealous application of the fraudulent classification; this will be further monitored in the coming years».

b) PERFORMANCES DEI SISTEMI DI CONTROLLO E FRAUD DETECTION RATE (*FDR*)

In questi ultimi anni si è, dunque, definitivamente affermato il concetto che il numero di irregolarità riscontrate annualmente in ogni Paese dell'Unione debba essere letto in termini "positivi", ovvero di buona *performance* dello Stato membro nella lotta antifrode.

Per contro, casi di totale assenza di irregolarità (spesso) verificatisi potrebbero indicare una inefficienza dei sistemi antifrode di un Paese, anche perché appare ragionevole assumere una, perlomeno fisiologica, presenza di irregolarità/frodi in tutti i sistemi di elargizione di provvidenze europee.

Le citate *performances* pur senza assurgere quindi, per i motivi suesposti di incomparabilità dei dati, a valore di "graduatoria" tra Stati membri, devono in primis tradursi in termini di efficacia ed efficienza dei singoli apparati giuridici, organizzativi ed operativi nazionali nell'intercettare i casi di irregolarità e/o frode.

In merito si rilevano, con particolare favore, gli sforzi posti in essere dalla Commissione europea volti all'adozione di strumenti di calcolo e tabellari⁴², che diano contezza proprio delle attività antifrode sviluppate dagli Stati membri e dei connessi "risultati".

In tal senso, infatti, la Commissione ha recentemente elaborato un nuovo indice denominato *Fraud detection rate (Fdr)*, quale rapporto percentuale tra il numero delle irregolarità/frodi scoperte ed il totale dei pagamenti effettuati dal singolo Stato membro.

Un ulteriore passo nel migliorare la capacità di analisi delle *performances* degli Stati membri nella lotta alle frodi all'UE, potrebbe tradursi nella successiva raffinazione dell'indice "*Fdr*", attraverso la ponderazione delle diverse realtà quantitative in termini di "pagamenti" dei singoli Paesi, ovvero il confronto dei

⁴² Sugeriti in più occasioni dalla delegazione Italiana nell'ambito delle riunioni CocolAF.

risultati degli SSMM in ragione di scaglioni omogenei di pagamenti (ad es. confronto tra Paesi che ricevono pagamenti sotto il milione, tra uno e due milioni, tra i tre e quattro milioni, etc.).

Nella tabella 3⁴³ si evidenziano, per il settore della Politica Agricola Comune (PAC), il numero di irregolarità riportate come fraudolente nell'anno 2014, l'importo coinvolto e il relativo l'indice "Fdr" .

Tabella 3

Member State	Irregularities reported as fraudulent in 2014		Payments in 2014	FDR 2014
	N	EUR	EUR	
AT			962 462 370	0.00%
BE	1	390 000	622 462 835	0.06%
BG	11	506 467	995 842 888	0.05%
CY	2	40 462	79 896 244	0.05%
CZ	4	273 589	1 176 057 555	0.02%
DE	6	146 831	6 114 432 515	0.00%
DK	3	50 349	1 009 350 191	0.00%
EE	4	1 053 243	162 442 930	0.65%
ES	19	575 743	6 548 904 831	0.01%
FI			581 618 876	0.00%
FR	17	3 251 655	9 129 675 338	0.04%
GR	12	741 437	2 840 810 169	0.03%
HU	178	6 675 246	1 890 200 373	0.35%
IE	33	388 420	1 234 460 726	0.03%
IT	54	5 812 888	5 709 869 731	0.10%
LT	6	1 603 846	612 272 514	0.26%
LU			34 673 640	0.00%
LV	11	715 218	206 560 006	0.35%
MT	1	61 814	16 980 172	0.36%
NL			950 660 981	0.00%
PL	78	31 838 807	4 908 504 863	0.65%
PT	6	2 633 580	1 418 389 404	0.19%
RO	53	8 560 882	2 157 390 973	0.40%
SE	1	7 543	914 102 583	0.00%
SI	3	679 525	264 567 263	0.26%
SK			527 843 268	0.00%
UK	5	457 585	3 926 253 171	0.01%
TOTAL	508	66 465 130	54 996 686 410	0.12%

⁴³ Vgs, pag. 35 del "Rapporto annuale" della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio riferita all'anno 2014.

Appare evidente come sia estremamente difficile effettuare un confronto reale degli "Fdr" tra quegli Stati membri che effettuano pagamenti in termini quantitativi radicalmente diversi e che, quindi, sviluppano una mole di controlli antifrode non comparabile.

Anche per la Politica di Coesione⁴⁴ (tabella 4), si evidenziano il numero di irregolarità riportate come fraudolente per l'anno 2014 e per la Programmazione 2007/2013, l'importo coinvolto e il relativo l'indice "Fdr".

Tabella 4

Member State	Irregularities reported as fraudulent in 2014		Payments in 2014		Fraud detection rate - 2014	Irregularities reported as fraudulent 2008-14		Payments 2007-14		Fraud detection rate - 2008-14
	N	EUR	EUR	%		N	EUR	EUR	%	
AT			132 268 789	0.00%	6	723 128	940 036 562	0.08%		
BE	3	3 230 348	279 761 817	1.15%	5	3 230 348	1 698 091 820	0.19%		
BG	3	883 193	1 066 579 296	0.08%	33	9 515 084	4 367 674 727	0.22%		
CY	1	126 316	140 763 140	0.09%	5	328 774	516 100 103	0.06%		
CZ	36	24 311 201	2 954 118 078	0.82%	95	195 355 124	16 522 453 393	1.18%		
DE	37	2 498 913	3 182 120 677	0.08%	160	33 024 731	21 212 343 319	0.16%		
DK			134 429 402	0.00%			411 705 142	0.00%		
EE	4	1 613 784	376 167 103	0.43%	12	3 220 654	3 142 557 394	0.10%		
EL	3	872 237	3 780 334 441	0.02%	24	7 120 200	17 841 673 925	0.04%		
ES	4	394 452	3 473 663 438	0.01%	8	538 288	25 199 873 566	0.00%		
FI			215 151 243	0.00%	3	189 721	1 423 344 694	0.01%		
FR	3	2 648 689	2 210 411 087	0.12%	4	2 846 370	10 331 122 448	0.03%		
HU	30	2 111 989	4 232 893 969	0.05%	40	3 286 463	18 992 437 607	0.02%		
IE			72 579 561	0.00%	2	15 672	598 596 072	0.00%		
IT	4	630 557	3 703 399 757	0.02%	62	78 967 113	17 707 346 746	0.45%		
LT	2	283 773	1 013 149 472	0.03%	11	1 375 085	6 350 479 864	0.02%		
LU			8 066 891	0.00%			42 315 378	0.00%		
LV	27	7 044 371	712 637 780	0.99%	73	32 701 752	3 701 044 407	0.88%		
MT			194 056 604	0.00%	14	246 439	616 505 730	0.04%		
NL	3	2 105 339	278 671 420	0.76%	4	2 698 123	1 338 567 676	0.20%		
PL	44	178 144 925	11 686 981 116	1.52%	180	437 320 751	57 276 812 129	0.76%		
PT	1	2 629 333	2 979 445 344	0.09%	13	4 041 657	19 824 390 838	0.02%		
RO	25	12 173 753	3 536 806 631	0.34%	87	42 950 303	10 731 293 319	0.40%		
SE	2	7 755	344 723 152	0.00%	7	288 213	1 461 638 688	0.02%		
SI	7	6 779 604	771 720 057	0.88%	20	24 995 697	3 351 368 379	0.75%		
SK	10	1 005 277	852 949 366	0.12%	32	10 981 073	6 902 383 453	0.16%		
UK	10	864 894	1 613 785 655	0.05%	48	11 011 139	7 221 946 823	0.15%		
TOTAL	259	250 360 704	49 947 635 283	0.50%	948	906 971 902	259 724 104 200	0.35%		

Un ulteriore elemento che si dovrebbe tenere in considerazione nello sviluppo del "Fdr" è quello di ponderare il dato anche in relazione all'efficienza dei controlli sviluppati dagli SSMM.

⁴⁴ Vgs, pag. 68 del "Rapporto annuale" della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio riferita all'anno 2014.

Nelle suindicate tabelle si rileva, infatti, come la notevole efficienza dei sistemi di controllo Italiani non possa in alcun modo essere paragonata alle *performances* di quei Paesi, con importi simili, i cui sistemi di controllo hanno prodotto risultati in termini di una o due irregolarità nell'arco dell'anno appena trascorso.

I dati suggeriscono, dunque, un aggiuntivo spunto di riflessione in merito alla evidente differenza tra le attività di controllo “antifrode” poste in essere dagli Stati membri: appare palese, infatti, la non comparabilità di dati tra Paesi che attuano pochi controlli e altri che ne sviluppano centinaia ogni anno.

c) *PACA* (PRIMARY ADMINISTRATIVE OR JUDICIAL FINDING)

Come già evidenziato⁴⁵, in questi ultimi anni è emerso un quadro di comportamenti disomogenei degli Stati Membri riferito, in particolare, ad una differente applicazione del cd “*PACA*” (*primary administrative or judicial finding*).

Il *PACA*, ovvero il preciso momento da cui decorre l'obbligo in capo agli Stati membri della tempestiva comunicazione all'OLAF di un caso di sospetta irregolarità/frode rilevato, è definito dalla normativa europea come di seguito: «*primo verbale amministrativo o giudiziario, ossia la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario*».

Già dalla relazione annuale TIF - anno 2012 era emerso un quadro di applicazione del *PACA* molto diverso tra gli Stati membri.

⁴⁵ Vgs pag. 20.

Proprio per questo, la Commissione ha approfondito la tematica anche nell'ultima Relazione TIF - anno 2014 nel cui ambito è stata, sostanzialmente, ribadita la problematica in essere.

Dalla tabella 5, riferita all'applicazione del concetto di PACA *"latu sensu"*, emerge che:

- in Malta e in Slovenia è rappresentato dalla data della prima informazione utile (es. verifica di gestione);
- in Bulgaria, Estonia, Croazia, Romania e Regno Unito è rappresentato dalla data della prima informazione o documento ufficiale (rapporto di audit finale, etc.);
- in Germania e in Austria è riferito alla data dell'ordine di recupero;
- in Irlanda, Italia, Ungheria, Polonia e Svezia vengono, invece, adottate delle ulteriori e più dettagliate procedure di individuazione.

Tabella 5

UNIFORM APPLICATION FOR ALL SECTORS AND TYPES OF IRREGULARITY				
Definition of Primary administrative or judicial finding (PACA)				
MS	Date of the first information/document	Date of the first officially confirmed information/document	Date of the recovery order	Other - please specify
BG		✓		
DE			✓	
EE		✓		
IE				✓
HR		✓		
IT				✓
HU				✓
MT	✓			
AT			✓	
PL				✓
RO		✓		
SI	✓			
SE				✓
UK		✓		

In Italia, per effetto della Circolare interministeriale dell'anno 2007 (e connesse note esplicative COLAF) il *PACA* è stato distinto a livello:

- *amministrativo*, nel cui ambito è da individuarsi nel primo atto redatto al termine della valutazione, da parte degli Organi decisionali, sui dati e sulle indicazioni contenute nel primo verbale di constatazione (anche redatto dai ccdd "Organismi di controllo esterno" quali, ad es, le forze di polizia, ecc);
- *giudiziario*, ove coincide: nel procedimento ordinario con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell'art. 405 c.p.p.; nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (in cui il Pubblico Ministero procede a citazione diretta a giudizio) con l'emissione del decreto di citazione, ai sensi degli artt. 550 e 552 c.p.p..

Il diverso approccio nella pratica applicazione del *PACA* genera notevoli differenze nella immissione dei dati nel sistema IMS della Commissione, per il cui tramite tutti gli Stati membri devono comunicare all'OLAF i casi di irregolarità e frode scoperti a danno del Bilancio UE e, quindi, "a valle", una evidente impossibilità di comparazione dei dati statistici.

Tale circostanza appare ancor più evidente se si considera la differente (e per certi versi sostanziale) applicazione del *PACA* in relazione alle sospette frodi.

Infatti, dalla tabella seguente (tabella 6), si evince che:

- alcuni Paesi (Belgio, Germania, Danimarca, Lettonia, Polonia, Romania, Finlandia) effettuano la comunicazione dopo la cd "incriminazione" da parte di un Tribunale (che potrebbe essere sostanzialmente paragonabile alla "richiesta di rinvio" a giudizio se non "all'avvenuto rinvio a giudizio" esistente in Italia);
- l'Austria effettua le comunicazioni dopo la "sentenza iniziale" (primo grado di giudizio?);

- 6 Stati membri (Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Svezia, Slovacchia) comunicano i casi dopo la “sentenza definitiva” (ultimo grado di giudizio?).

Tabella 6

Follow up concerning cases reported to the EC which are under criminal proceedings				
MS	After indictment	After initial sentence	After definitive sentence - Final court decision	Other
BE	✓	✓	✓	✓
BG				✓
CZ				✓
DK	✓		✓	
DE	✓	✓	✓	
EE				✓
IE				✓
EL	✓	✓	✓	
ES			✓	
FR				✓
HR				✓
IT				✓
CY				✓
LV	✓	✓	✓	
LT				✓
LU			✓	
HR			✓	
MT			✓	
NL				✓
AT		✓	✓	✓
PL	✓		✓	✓
PT				✓
RO	✓	✓	✓	
SI			✓	✓
SK			✓	
FI	✓	✓	✓	
SE				✓
UK				✓

Si consideri, in merito, il notevole impatto (sia in termini quantitativi che in relazione alla tempistica) che si avrebbe sul flusso delle comunicazioni dei casi di sospetta frode inerenti l'Italia, nel caso in cui, “allineandosi” all’interpretazione del PACA degli ultimi 6 Stati membri citati, queste venissero effettuate al momento della “sentenza definitiva” resa dall’Autorità giudiziaria.

5) PRECISAZIONI

a) FONDI STRUTTURALI

- SUGLI ASPETTI FINANZIARI

Gli importi inseriti nelle tabelle relative ai dati "finanziari" riguardano esclusivamente la "quota" che incide sul bilancio europeo (restano, pertanto, escluse le quote di cofinanziamento nazionale ed eventuali contributi privati).

Per tutte le programmazioni, fino alla 2000/2006 (inclusa), gli importi qualificati con la dicitura "pagati" si riferiscono alle "Irregolarità" e alle "Frodi"⁴⁶ mentre, per la programmazione 2007/2013, detti importi si riferiscono ai soli casi di "Frode".

Gli importi qualificati con la dicitura "Decertificati" afferiscono somme inizialmente impegnate nel bilancio europeo e, successivamente, per scelta delle Autorità di Gestione (AdG), disimpegnate dal bilancio UE e prese in carico su quello nazionale⁴⁷.

- A FATTOR COMUNE PER TUTTE LE ANALISI GRAFICHE E TABELLARI

Si evidenzia che le analisi svolte sono meramente rappresentative dei dati contenuti nel sistema "IMS" e non costituiscono, in alcun modo, "graduatorie" di merito (o demerito) né esprimono giudizi da parte dei compilatori; pertanto tali dati non tengono conto degli innumerevoli fattori di peculiarità che contraddistinguono le diverse realtà (soprattutto) a livello locale.

⁴⁶ Da intendersi sia quali "Frodi sospette" (in quanto il procedimento penale ancora non è giunto a conclusione), sia quali "Frodi accertate".

⁴⁷ Per maggiori dettagli, vgs successivo paragrafo 3 - pagg. 97 e 103.

b) POLITICA AGRICOLA COMUNE**- IL FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE**

Per finanziare le spese necessarie all'attuazione della Politica Agricola Comune sono stati istituiti nel tempo vari fondi.

In origine è stato istituito il FEOGA, previsto dal Reg. CEE n.25/1962 e reso operativo nel 1964, suddiviso in 2 sezioni:

- la sezione "Garanzia" che finanziava, in particolare, le restituzioni all'esportazione verso paesi terzi, le spese dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dirette a regolarizzare i mercati e le misure di sviluppo rurale collegate al sostegno dei mercati (PSR).
- la sezione "Orientamento", facente parte dei fondi a finalità strutturali, che finanziava altre misure di sviluppo rurale (non finanziate dalla sezione "Garanzia") come ad esempio gli investimenti nelle nuove attrezzature e tecnologie da utilizzare in agricoltura, i progetti di miglioramento delle strutture di produzione, trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli e, più in generale, le misure previste dai POR.

IL FEOGA, gestito in modo concorrente dalla Commissione e dagli Stati membri, ha operato fino alla conclusione del periodo di programmazione 2000-2006.

Per il periodo di programmazione 2007-2013, con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) del Consiglio n.1290/2005, sono stati istituiti 2 distinti fondi:

- il FEAGA, che finanzia, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità, le spese "tradizionali" della PAC (restituzioni all'esportazione, misure di intervento e pagamenti diretti), che ha sostanzialmente sostituito il FEOGA Garanzia;
- il FEASR, che finanzia tutte le misure per lo sviluppo rurale e che ha praticamente sostituito il FEOGA Orientamento.

Gli stessi fondi, per quanto previsto dal Reg. (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 1306/2013, sono utilizzati per il finanziamento delle spese della PAC previste per il periodo di programmazione 2014-2020.

Va precisato infine che per il FEOGA, il FEAGA ed il FEASR l'esercizio finanziario di un dato anno N di riferimento inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e si chiude il 15 ottobre dell'anno N.

- LA COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E FRODI IN DANNO DEI FONDI AGRICOLI

La comunicazione dei casi di irregolarità e frode in danno dei fondi agricoli dell'Unione europea, prevista nel tempo dai Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 283/72 e (CEE) del Consiglio n. 595/91, è attualmente disciplinata dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1848/2006.

L'articolo 3 di quest'ultimo regolamento prevede che, entro i due mesi successivi alla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri comunichino alla Commissione le irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, di importo superiore a 10.000 euro, unitamente ad informazioni relative alla natura e alla consistenza della spesa interessata, alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità, all'identificazione dei beneficiari coinvolti ed allo svolgimento dei procedimenti amministrativi o giudiziari.

Il regolamento prevede altresì, all'articolo 5, che siano comunicate alla Commissione le informazioni di aggiornamento dei casi di irregolarità trasmessi ai sensi dell'articolo 3, secondo analoghe modalità e con la stessa cadenza temporale.

La comunicazione delle irregolarità, effettuata originariamente per via epistolare, dall'anno 2000 viene svolta per via informatica.

Nel 2009 l'OLAF ha reso disponibile l'applicazione accessibile da WEB denominata IMS, che ha consentito un sostanziale decentramento dell'attività di comunicazione alle strutture amministrative titolari delle informazioni, con un concreto miglioramento in termini di puntualità, qualità, completezza e facilità di aggiornamento dei seguiti amministrativi e giudiziari delle irregolarità comunicate.

Per quanto riguarda le irregolarità e le frodi in danno dei fondi FEAGA e FEASR il compito di effettuare le comunicazioni spetta agli attuali 11 Organismi pagatori riconosciuti, che sono in possesso delle informazioni necessarie, in quanto responsabili del pagamento degli aiuti e dell'attività di recupero delle somme indebitamente erogate nell'ambito della PAC.

L'organizzazione della struttura di comunicazione IMS predisposta in Italia, relativamente alle comunicazioni previste dal regolamento (CE) n. 1848/2006, prevede che gli Organismi pagatori riconosciuti predispongano le comunicazioni, inoltrandole al competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, dopo una verifica sulla completezza e sulla rispondenza delle informazioni ai criteri di comunicazione, le invia all'OLAF.

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fanno attualmente riferimento 10 Organismi pagatori degli aiuti PAC.

In modo analogo è organizzata la struttura di comunicazione delle irregolarità riguardanti le restituzioni all'esportazione, misura di intervento finanziata con i fondi agricoli, che vede l'Organismo pagatore responsabile, incardinato nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, predisporre le comunicazioni ed inoltrarle al competente Ufficio, sempre all'interno dell'Agenzia medesima che, a sua volta, effettuate le opportune verifiche su completezza e rispondenza, le invia all'OLAF.

Va infine precisato che, in analogia con il periodo che ricomprende un dato esercizio finanziario FEAGA/FEASR (dal 16 ottobre dell'anno N-1 al 15 ottobre dell'anno N), per la rendicontazione delle comunicazioni riferite ad un dato esercizio finanziario N, la Commissione Europea prende in considerazione i dati delle comunicazioni riferite all'ultimo trimestre dell'anno N-1 e quelle riferite ai primi tre trimestri dell'anno N.

I dati delle comunicazioni di irregolarità e frodi, riferite ai citati trimestri, costituiscono pertanto la base delle elaborazioni statistiche a corredo dei rapporti sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE e la lotta antifrode, che la Commissione europea presenta annualmente al Parlamento ed al Consiglio ai sensi dell'articolo 325 del TFUE.

- ANALISI STATISTICHE SU IRREGOLARITÀ E FRODI IN DANNO DEI FONDI AGRICOLI

Sulla base dei dati sui casi irregolarità e frode in danno dei fondi agricoli dell'Unione europea scaricati dall'IMS nel mese di luglio 2015 (31 luglio) sono stati predisposti vari grafici, di seguito riprodotti, alcuni dei quali corredati da informazioni tabellari.

I grafici rappresentano analisi statistiche sviluppate considerando solo alcune delle informazioni tratte dai casi di irregolarità e frode comunicate negli anni dal 2000 al 2014 alla Commissione UE, e più precisamente:

- una prima analisi, di carattere generale, riguarda l'intero flusso delle comunicazioni presenti nella banca dati IMS, dal 2000 al 2013, relative ai periodi di programmazione 2007/2013 e 2000/2006 (che ricomprende anche alcuni dati di trascinamento, relativi a precedenti periodi di programmazione);